## Tribunale Bari sez. IV, 13/03/2023, n.889

1. Con atto di citazione notificato in data 24.6.2019, la società E. Z. Italia S.r.l., premettendo di essere creditrice nei confronti della società Agridomus S.r.l. per la somma di E 209.352,24 relativa alla fornitura di prodotti ortofrutticoli, chiedeva a codesto Tribunale di dichiarare lâ??inefficacia ai sensi dellâ??art. 2901 c.c. dellâ??atto pubblico a rogito Notar T. C. del 30.11.2018 repertorio n. 57571, raccolta n. 14896, trascritto il 17.12.2018, con il quale la società Agridomus S.r.l. alienava alla società immobiliare Cinquantacinque S.r.l., la proprietà dei seguenti immobili siti nel Comune di Polignano a Mare (Ba): â?? immobile distinto al foglio â?? omissisâ??, particella â??omissisâ?? sub â??omissisâ??, categoria A/3,consistenza 5,5 vani, rendita euro 426,09, Via â??omissisâ?? sub â??omissisâ??, particella â??omissisâ?? sub. 3, categoria D/1, rendita euro 60,00, Via â??omissisâ?? immobile distinto al foglio â??omissisâ??, particella â??omissisâ?? sub. â??omissisâ??, categoria D/1, rendita euro 8.337,50, Via â??omissisâ?? piano T-1 â?? S-1, ovvero, in via gradata, di dichiarare la simulazione del medesimo atto, con vittoria delle spese e compensi di causa.

Nel dettaglio, lâ??attrice deduceva il *vulnus* arrecato da detto atto di compravendita alle ragioni creditorie sostenendo: la titolarità di un credito implicitamente riconosciuto dalla debitrice, lâ??anteriorità del credito stesso rispetto alla stipula dellâ??atto di compravendità e lâ??univoca identità dei soggetti costituenti la compagine societaria della società alienante e di quella acquirente,

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.10.2019 si costituiva in giudizio la Società Immobiliare Cinquantacinque S.r.l., la quale chiedeva rigettarsi la domanda, perché infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese processuali.

In particolare, la convenuta, omessa ogni contestazione circa lâ??esistenza del credito rivendicato dallâ??attrice, confutava lâ??asserita identità delle compagini societarie della Agridomus s.r.l. e della Cinquantacinque s.r.l. nonché lâ??anteriorità del credito rispetto allâ??atto di alienazione de quo.

Successivamente, si costituiva in giudizio anche la società Agridomus s.r.l. (in data 31.10.19) chiedendo, analogamente, acclararsi lâ??infondatezza della domanda attorea con vittoria di spese processuali.

Allâ??udienza del 26.11.19, il Giudice, su richiesta delle parti, disponeva la concessione dei termini *ex* art. 183, IV comma, c.p.c. e rinviava allâ??udienza del 27.10.20 per la definitiva ammissione dei mezzi istruttori.

Allâ??esito di tale udienza, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava lâ??udienza di precisazione delle conclusioni

dellâ??8.11.2022 a cui seguiva, rassegnate le conclusioni delle parti, lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica nei termini dellâ??art. 190 c.p.c.

- 2. La domanda deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
- 3. Preliminarmente, va disattesa lâ??eccezione sollevata dalla difesa dellâ??Agridomus s.r.l. nei propri scritti conclusivi, circa il difetto di interesse ad agire della societ $\tilde{A}$  creditrice poich $\tilde{A}$ © non potrebbe giammai aggredire il patrimonio dellâ??Agridomus s.r.l. ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto di questo Tribunale del  $1\hat{A}$ ° giugno 2020 (all. 4 produzione documentale per la societ $\tilde{A}$  Enza Zaden Italia s.r.l. di cui alla memoria ex art. 183 n. 2, c.p.c.), almeno fino alla conclusione del piano concordatario.

Invero,  $\tilde{A}$ " noto (e si vedr $\tilde{A}$  nel prosieguo) che lâ??effetto della sentenza che accoglie lâ??azione revocatoria non  $\tilde{A}$ " quello restitutorio, ma solo quello dellâ??inefficacia relativa, nel senso che il bene oggetto dallâ??atto dispositivo revocato resta nel patrimonio dellâ??acquirente, ma pu $\tilde{A}^2$  essere aggredito dal creditore che ha esercitato vittoriosamente lâ??azione. Quindi, il piano concordatario, successivo allâ??alienazione per cui  $\tilde{A}$ " causa, non pu $\tilde{A}^2$  contemplare gli immobili alienati con la compravendita oggetto di questo giudizio poich $\tilde{A}$ © appunto con tale atto negoziale gli stessi sono ormai fuoriusciti dal patrimonio della societ $\tilde{A}$  venditrice oggi in concordato preventivo.

Venendo al merito, Ã" opportuno premettere che lâ??azione revocatoria Ã" uno strumento per la tutela (indiretta) del diritto del creditore, poiché svolge la funzione di ricostituire la garanzia patrimoniale generica assicurata a questâ??ultimo dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (cfr. Cass. 19131/2004). In particolare, si tratta di unâ??azione di inefficacia relativa dellâ??atto impugnato, la cui validità quindi non Ã" posta in discussione: con essa si domanda che lâ??atto impugnato, ancorché valido sia dichiarato inefficace nei confronti del creditore agente. Pertanto, il bene non ritorna nel patrimonio dellâ??alienante ma resta soggetto allâ??aggressione del creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni, e lâ??azione giova unicamente al creditore che lâ??ha esercitata (cfr. *ex multiis*, Cass. 5455/2003; Cass. 7127/2001; Cass. 1804/2000). Lâ??art. 2901 c.c. infatti dispone che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni, nel concorso dei requisiti previsti. Tali requisiti sono:

- a) lâ??esistenza di un diritto di credito verso il debitore, anche litigioso, condizionato, eventuale (tra le altre, Cass.1893/2012);
- **b)** lâ??esistenza di un atto dispositivo posto in essere dal debitore;
- **c**) un pregiudizio arrecato dallâ??atto di disposizione alla garanzia patrimoniale di tale creditore ( *eventus damni*);

**d**) un particolare atteggiamento soggettivo del debitore e, quando si tratti di atto a titolo oneroso, anche del terzo, *scientia damni* o *consiulium fraudis*, salva la necessità della dolosa preordinazione ove lâ??atto sia successivo al sorgere del credito.

Ciò premesso, lâ??attrice afferma la sussistenza dei presupposti dellâ??azione revocatoria ordinaria di cui allâ??art. 2901 c.c.

A riguardo, la stessa sostiene, in primo luogo, di essere titolare di un credito nei confronti della società Agridomus S.r.l., di importo pari ad euro 209.352,24, la cui esistenza, già implicitamente riconosciuta dalla debitrice nella nota del 25.2.2019 con cui lâ??Agridomus chiedeva alla creditrice di acconsentire ad una rateizzazione del nostro debito nei termini che andremo a concordare, (all. 16 della produzione attorea contenuta nel fascicolo di parte) non Ã" stata oggetto di contestazione nel presente giudizio.

Tali elementi consentono di affermare la sussistenza del primo requisito per la fondatezza dellâ??azione revocatoria, essendo sufficiente, a tal fine, lâ??esistenza di un credito anche non munito dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ed anche se la sua sussistenza sia oggetto di accertamento giudiziale (cfr. Cass. 12045/2010), ovvero la mera aspettativa e dunque anche un credito eventuale (cfr. Cass., ord., 5746/2022, 18291/2020).

In secondo luogo, secondo la prospettazione attorea, sussiste lâ??elemento oggettivo (c.d. *eventus damni*) rappresentato, nel caso di specie, dalla stipulazione dellâ??atto di compravendita in parola, successivo al sorgere del credito, che avrebbe determinato una deminutio patrimonii in danno della creditrice istante.

In proposito, la giurisprudenza Ã" costante nel ritenere che lâ??eventus damni ricorra, non solo nel caso in cui lâ??atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (peiculus damni), con la conseguenza che grava sul creditore lâ??onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre Ã" onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. 19207/18; Cass. 13172/17; Cass. 1902/15; Cass. 7767/07).

Lâ??accertamento dell'â?•eventus damniâ??, dunque, non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di questâ??ultimo della pericolosità dellâ??atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. n. 16986/2007).

In riferimento al caso oggetto del presente giudizio, giova ricordare che, in data 30.11.2018, le odierne convenute stipulavano un contratto di compravendita in cui convenivano un prezzo nella

misura di euro 935.000,00, corrisposto secondo le seguenti modalitÃ: euro 120.000,00 versati mediante lâ??emissione dal parte dellâ??acquirente, in data 05.01.2018, di n. 4 assegni non trasferibili; euro 11.102,64 versati al momento della stipula dellâ??atto mediante assegno bancario non trasferibile della Banca Monte dei Paschi di Siena; euro 183.089,28 mediante accollo del corrispondente debito residuo in linea capitale del mutuo contratto dalla Agridomus con la Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte credito Cooperativo â?? Soc. Coop. giusta atto per notaio Massimo Cesaroni di Polignano a Mare del 24 luglio 2002; euro 338.313,80 mediante accollo del corrispondente debito residuo in linea capitale del mutuo contratto dalla Agridomus con la Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte credito Coopertaivo Soc. Coop. giusta atto del per notaio Eugenia Gallo di Bari del 28 marzo 2018; euro 282.494,28 mediante accollo del corrispondente debito residuo in linea capitale del mutuo chirografario contratto dalla Agridomus con la Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte â?? credito Coopertaivo Soc. Coop. Contratto in data 9 marzo 2018.

Ciò premesso, lâ??attrice assume che il su citato atto di compravendita, come detto stipulato in data 30.11.2018, sia successivo al sorgere del credito *de quo* in quanto correlato, questâ??ultimo, a fatture emesse in un arco temporale compreso tra luglio e settembre 2018.

Le convenute replicano sostenendo che, tale atto di alienazione, lungi dal costituire un atto in frode alle ragioni creditorie posteriore al sorgere del credito, sia stato, piuttosto, il positivo esito di lunghe e pregresse trattative, a suggello delle quali, sarebbe intervenuta in data 05.01.2018, da parte dellâ??acquirente, (ben prima dellâ??emissione delle fatture da cui ha tratto origine il credito dellâ??attrice risalenti al luglio settembre 2018, nonché, prima della stipulazione dellâ??atto di compravendita del 30.11.2018) lâ??emissione di n. 4 assegni bancari non trasferibili (di cui due della Banca Intesa San Paolo, filiale di Monopoli n. â??omissisâ?? e n. â??omissisâ?? e due della Banca Popolare Pugliese, filiale di Polignano a Mare, n. â??omissisâ?? e n. â??omissis â??) ciascuno di importo pari ad euro 30.000,00, per un totale complessivo di euro 120.000,00.

Tale somma, dunque, costituirebbe la caparra cofirmataria versata dalla società immobiliare Cinquantacinque S.r.l. in favore della società Agridomus S. r.l. per lâ??acquisto degli immobili su citati.

Le difese delle convenute devono essere disattese, in quanto, innanzitutto non  $\tilde{A}$ " neppure contestato dalle due societ $\tilde{A}$  convenute che, mediante tale compravendita, la societ $\tilde{A}$  Agridomus s.r.l. si sia privata di beni immobiliari di cospicuo valore, con ci $\tilde{A}^2$  determinando lâ??insorgere del c.d. *eventus damni*, poich $\tilde{A}$ © tale atto negoziale ha reso quantomeno pi $\tilde{A}^1$  difficoltoso il recupero da parte dellâ??attrice dellâ??ingente credito.

Inoltre, si evidenzia che, nel corso del giudizio, non Ã" stato fornita prova che gli assegni non trasferibili emessi dalla società Immobiliare Cinquantacinque S.r.l. in data 05.01.2018 a titolo di caparra confirmatoria siano stati effettivamente incassati dalla Agridomus s.r.l. (sarebbe stato

sufficiente, al proposito, produrre copie degli estratti conto bancari di una delle due società convenute dai quali risulti lâ??accredito ovvero lâ??addebito rispettivamente a favore della venditrice ovvero a carico dellâ??acquirente). Né rileva, a tale proposito, la produzione da parte dellâ??Immobiliare Cinquantacinque s.r.l. delle asserite schede contabili cassa titoli e lâ??asserzione del successivo pagamento della medesima somma a titolo di caparra cofirmataria per lâ??acquisto degli immobili in favore di Agridomus. Infatti, dette assunte schede contabili non sono altro che fogli prodotti in giudizio, privi di ogni riferibilità temporale e quindi privi di ogni univoca certezza circa lâ??appartenenza alla contabile aziendale.

Si ribadisce quindi che non  $\tilde{A}$ " stato prodotto in atto alcun documento idoneo a provare lâ??avvenuto pagamento di tali assegni bancari, destano peraltro sospetto il fatto che siano stati emessi per una  $\cos \tilde{A} \neg \cos \tilde{A} \cos$ 

Inoltre, alla circostanza, quantomeno inusuale per i traffici commerciali, di pagamenti  $\cos \tilde{A} \neg$  ingenti eseguiti mediante assegni non circolari, il resto del prezzo (per un rilevantissimo importo)  $\tilde{A}$ " stato convenuto mediante accollo di mutui della societ $\tilde{A}$  venditrice che per $\tilde{A}^2$  non risulta avere carattere liberatorio (dalla documentazione in atti non emerge che la Banca mutuante ha prestato il proprio assenso alla liberazione del debitore originario), rimanendo  $\cos \tilde{A} \neg$  la societ $\tilde{A}$  venditrice esposta con la banca allâ??eventuale inadempimento della societ $\tilde{A}$  acquirente nel pagamento delle rate di mutuo.

Si aggiunga che  $\tilde{A}$ " senzâ??altro difforme rispetto alla comune prassi commerciale che, una caparra  $\cos \tilde{A}$ ¬ cospicua, costituita da assegni dellâ??importo complessivo di euro 120.000,00, sia stata versata in assenza della contestuale stipulazione di un contratto preliminare, unicamente in vista dellâ??eventuale futura pattuizione di una compravendita (che nel caso di specie risale ad undici mesi pi $\tilde{A}^1$  tardi, in data 30.11.2018)

 $Ci\tilde{A}^2$  induce a ritenere che, il contratto di compravendita stipulato tra la societ $\tilde{A}$  debitrice ed il terzo, sia effettivamente successivo al sorgere del credito e rappresenti, di fatto, un pregiudizio per le ragioni creditorie.

Quanto allâ??elemento soggettivo che connota lâ??azione revocatoria, la giurisprudenza ha chiarito che, come nel caso che ci occupa, ove lâ??atto di disposizione (come visto del 30.11.2018) sia a titolo oneroso e sia successivo al sorgere del credito (nella specie, sorto con lâ??emissione di fatture emesse tra luglio e settembre 2018) Ã" sufficiente la c.d. *scientia damni*, ossia che il debitore ed il terzo siano consapevoli di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori, prescindendo dalla specifica conoscenza del credito tutelando da parte di questâ??ultimo e senza che assumano rilevanza lâ??intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, né la partecipazione del terzo alla fraudolenza intenzione del debitore (tra le altre, Cass. 14489/2004; 14274/1999; 987/1989). Con riferimento specifico alla consapevolezza del

terzo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimit $\tilde{A}$ , la relativa prova pu $\tilde{A}^2$  essere fornita tramite presunzioni (Cass. ord. 16221/2019; Cass. 2153/2011).

Orbene, nella vicenda in esame ricorre senza dubbio anche il requisito soggettivo.

Per delineare lâ??atteggiamento fraudolento per i creditori della Agridomus s.r.l. basti osservare che a distanza di meno di un anno dal sorgere del credito, precisamente in data 25 ottobre 2019, la societ $\tilde{A}$  Agridomus s.r.l., come visto in precedenza, depositava, presso il Tribunale di Bari, un ricorso finalizzato allâ??ammissione (deliberata in data  $1\hat{A}^{\circ}$  giugno 2020) alla procedura di concordato preventivo.

Ebbene, lâ??esiguità del lasso temporale intercorso tra il sorgere del credito (fatture emesse tra luglio/settembre 2018), la stipulazione dellâ??atto di disposizione patrimoniale (30 novembre 2018) e la richiesta di ammissione al concordato preventivo (25 ottobre 2019), denota la finalità frodatoria per il ceto creditorio, se si considera pure che la difficoltà di far fronte alla propria esposizione debitoria fosse ben nota al debitore al momento della comunicazione inviata alla E. Z. Italia s.r.l. in data 25 febbraio 2019, con la quale veniva richiesta al creditore una rateizzazione del debito.

Sussistono anche molteplici elementi presuntivi che inducono a ritenere la sussistenza della consapevolezza della società terza acquirente di arrecare pregiudizio ai creditori.

Parte attrice, nellâ??atto introduttivo del presente giudizio, aveva affermato lâ??identità della compagine societaria dellâ??Agridomus s.r.l. e della Cinquantacinque s.r.l. Tale assunto Ã" stato smentito dalla produzioni documentali dei convenuti che hanno dimostrato la diversità dei soggetti in questione, così identificati: P. R. (nato a Polignano a Mare il â??omissisâ??) e R. A. V. (nato a Polignano a Mare â??omissisâ??) entrambi detentori al 50% del capitale sociale dellâ??Agridomus s.r.l.; R. V. A. (nato a Polignano a Mare il â??omissisâ??) e P. F. (nato a Polignano a Mare il â??omissisâ??) â?? detentori al 50% del capitale sociale dellâ??Immobiliare Cinquantacinque s.r.l.

Ciò acclarato, lâ??attrice ha sostenuto, in ogni caso, lâ??esistenza di un vincolo parentale tra i soggetti citati, in particolare affermando, quanto a R. A. V. e R. V. A. la discendenza dal medesimo Avo nonché, in ogni caso, lâ??esistenza tra gli stessi, di un rapporto di vicinanza. In merito, la società Immobiliare Cinquantacinque srl, nella propria memoria ex art. 183, IV comma, n. 2, c.p.c. ha affermato: il vincolo di parentela esistenti tra gli amministratori delle società convenute in revocatoria difetta finanche del requisito della convivenza, offrendo in produzione i relativi certificati storici di residenza.

Alla luce di quanto riportato, si ritiene, in disparte lâ??assenza di una convivenza, sussistere una relazione di parentela tra i soggetti citati (rispetto ai quali Ã" indubbia lâ??omonimia), idonea a costituire una presunzione circa la consapevolezza della società terza acquirente dellâ??eventus

damni nei termini sopra esplcitati. Infatti, le difese delle società convenute non hanno contestato la sussistenza del rapporto di parentela tra i predetti soggetti, limitandosi ad asserire lâ??assenza dellâ??identità soggettiva tra gli stessi come delineata da parte attrice, ed anzi la difesa della Immobiliare Cinquantacinque s.r.l. ha, come visto, ammesso implicitamente il rapporto di parentela quando ha negato la solo sussistenza della convivenza.

La consapevolezza della società terza acquirente Ã" inoltre avallata dalla mancanza di prova circa lâ??effettivo incasso degli assegni emessi in data 05.01.2023 a titolo di caparra confirmatoria, per un importo complessivo più che ragguardevole di euro 120.000,00. Del resto, appare quanto mai anomalo che una simile somma possa essere stata corrisposta con assegni bancari e non circolari ed in assenza di una benché minima stipulazione negoziale, salva, per lâ??appunto, lâ??esistenza di uno stringente vincolo fiduciario/parentale tra i paciscenti.

Milita ancora nel senso della vicinanza e del rapporto fiduciario tra le parti del contratto per cui Ã" causa, la suindicata modalità di accollo dei debiti residui gravanti sulla società Agridomus nei confronti della banca mutuante Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte, trattandosi per lâ??appunto di accolli non liberatori. Ebbene, la previsione di accolli non liberatori posti in essere nellâ??ambito di unâ??operazione negoziale in cui il venditore/debitore ha interesse a liberarsi da un debito, appare singolare e induce, pertanto, a ritenere che anche lâ??acquirente fosse ben a conoscenza dellâ??esposizione debitoria dellâ??alienante, ottenendo senza dubbio condizioni di pagamento favorevoli.

Le considerazioni svolte rendono, pertanto, ragionevole che lâ??acquirente, ossia la società Immobiliare Cinquantacinque s.r.l., fosse perfettamente consapevole dellâ??intento fraudolento dellâ??alienazione.

In conclusione, sussistono tutti i presupposti per accogliere lâ??azione revocatoria e dichiarare lâ??inefficacia dellâ??atto di compravendita del 30.11.2018 nei confronti del creditore.

Resta assorbita, in ragione della??accoglimento della domanda principale proposta, la pronuncia sulla??accertamento della simulazione riferita al medesimo atto.

5. Stante la soccombenza dellâ?? Agridomus s.r.l. e dellâ?? Immobiliare Cinquantacinque s.r.l., le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate  $\cos \tilde{A} \neg$  come in dispositivo in applicazione dei parametri medi (minimo per la fase di trattazione) di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione delle cause di valore indeterminabile complessit $\tilde{A}$  media (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dallâ?? art. 6 di tale DM, poich $\tilde{A}$ © lâ?? attivit $\tilde{A}$  difensiva si  $\tilde{A}$ " esaurita dopo il 23.10.2022, cio $\tilde{A}$ " dopo lâ?? entrata in vigore di tale ultimo DM).

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, accoglie la domanda e per lâ??effetto:

â?? dichiara lâ??inefficacia, nei confronti della società E. Z. Italia s.r.l., dellâ??atto di compravendita stipulato in data 30.11.2018 a rogito del notaio Notar T. n. Rep.57571, n. Racc. 14896, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà dei seguenti immobili: immobile distinto al foglio 22, particella â??omissisâ?? sub â??omissisâ??, categoria A/3,consistenza 5,5 vani, rendita euro 426,09, Via â??omissisâ??, p. 1 â?? immobile distinto al foglio â??omissisâ??, particella â??omissisâ?? sub. â??omissisâ??, categoria D/1, rendita euro 60,00, Via â??omissisâ?? piano T immobile distinto al fogli â??omissisâ??, particella â??omissisâ?? sub. â??omissisâ??, categoria D/1, rendita euro 8.337,50, Via â??omissisâ?? piano T-1 â?? S- 1, tra la società Agridomus s.r.l e la società Immobiliare Cenquantacique s.r.l., in persona dei rispettivi l.r.p.t.;

**â??** ordina alla Conservatoria competente di procedere, con esonero da ogni sua responsabilitÃ, allâ??annotazione della presente sentenza, a margine della trascrizione dellâ??atto di citazione;

**â??** condanna le società convenute al pagamento, in solido, delle spese processuali in favore della siccità attrice, che liquida in complessivi euro 9.781,00, di cui euro 790,00 per esborsi ed euro 8.991,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 15% sullâ??importo del compenso.

Così deciso in Bari, il 10.3.2023.

## Campi meta

Massima: Lâ??eventus damni, ai fini della revocatoria ordinaria, ricorre anche nellâ??ipotesi in cui la compravendita abbia reso maggiormente difficoltosa la soddisfazione delle ragioni creditorie
Supporto Alla Lettura:

## Azione revocatoria

Lâ??azione revocatoria Ã" un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, con cui il creditore chiede la revoca e conseguente dichiarazione di inefficacia di atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, che diminuiscano la garanzia del creditore, ossia la sua possibilità di soddisfarsi sul patrimonio del debitore. A differenza dellâ??azione surrogatoria, il cui esito Ã" a favore di tutti i creditori, lâ??azione revocatoria opera ad **esclusivo vantaggio del creditore che ha agito**. Lâ??atto revocato rimane perfettamente valido, ma esso Ã" inefficace nei confronti del creditore che ha agito, che potrà soddisfarsi sul bene oggetto dellâ??atto revocato come se esso non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore e sottoporlo ad esecuzione forzata (**art. 2902 c.c.**). In sostanza il terzo che acquista non potrà avvalersi dello scudo della trascrizione a protezione del bene quale regime di pubblicità dellâ??atto poiché inopponibile al creditore che ha esperito vittoriosamente lâ??azione revocatoria. Il bene sarà esposto quindi ad azioni esecutive e conservative.